



1202/2722

## *Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*

**Visto** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 122, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

**Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

**Vista** la legge 9 luglio 1990, n. 185;

**Vista** la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

**Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 125;

**Visto** il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218 e con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 207, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n.125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

**Visto** il decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 3 febbraio 2017, registrato alla Corte dei Conti al n. 312 del 7 febbraio 2017, recante aggiornamento delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale attribuibili a dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**Considerato** che il trasferimento di funzioni e la riorganizzazione di strutture dirigenziali non generali disposti dal decreto-legge n. 104 del 2019 rende necessario aggiornare la disciplina delle articolazioni interne delle medesime strutture, prevista dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 3 febbraio 2017;

**Sentite** le organizzazioni sindacali;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 3 febbraio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito della predetta Autorità opera la *Divisione per i materiali a duplice uso*.";

b) all'articolo 4, comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) *Ufficio III*: visite all'estero e in Italia;

c-bis) *Ufficio IV*: eventi internazionali.";

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) *Unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico*.";

d) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) *Vice direttore generale/direttore centrale per la politica commerciale internazionale*, che coordina i seguenti uffici:

*Ufficio IX*: politica commerciale comune;

*Ufficio X*: accesso ai mercati esteri e difesa commerciale;

*Ufficio XI*: importazione ed esportazione dei prodotti agricoli;"

e) all'articolo 10, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) *Vice direttore generale/direttore centrale per l'internazionalizzazione*, che coordina i seguenti uffici:

*Ufficio I*: strategie per l'internazionalizzazione del sistema economico;

*Ufficio II*: internazionalizzazione delle autonomie territoriali, turismo e sport;

*Ufficio III*: investimenti esteri in Italia;

*Ufficio IV*: internazionalizzazione dell'industria dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza;

*Ufficio XII*: indirizzo e vigilanza sull'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

*Ufficio XIII*: strumenti finanziari per l'internazionalizzazione;

*Ufficio XIV*: eventi e manifestazioni di promozione del sistema economico;"

f) all'articolo 11, al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) *Vice direttore generale/direttore centrale per i servizi consolari*, che coordina i seguenti uffici:

*Ufficio II*: servizi per gli italiani all'estero, documenti di viaggio ed elezioni all'estero;

*Ufficio III*: cittadinanza, atti notarili e legalizzazioni;

*Ufficio IV*: tutela degli italiani all'estero, sottrazione internazionale di minori e cooperazione giudiziaria internazionale;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per le politiche migratorie e la mobilità internazionale*, che coordina i seguenti uffici:

*Ufficio I*: politiche e interventi per le collettività italiane all'estero;

*Ufficio V*: flussi migratori, protezione internazionale, stranieri in Italia e adozioni internazionali;

b-bis) *Unità per i visti*.";

g) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) *Unità per il coordinamento amministrativo e tecnico*.";

h) all'articolo 17, comma 2, lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) *Divisione per i materiali a duplice uso* di cui all'articolo 3, comma 2;

b) *Uffici X e XI della Direzione generale per l'Unione Europea*;

c) *Uffici XIII e XIV della Direzione generale per la promozione del sistema Paese*.";

i) all'articolo 18:

1) al comma 1, lettera e), le parole "Ufficio VI" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio IV";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 17, sono individuati come uffici di particolare responsabilità e rilevanza i seguenti:

a) Divisione per i materiali a duplice uso di cui all'articolo 3, comma 2;

b) Ufficio VII della Direzione generale per le risorse e l'innovazione;

c) Ufficio II della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;

d) Ufficio X della Direzione generale per l'Unione europea;

e) Ufficio XIII della Direzione generale per la promozione del sistema Paese."

l) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il numero massimo di sezioni attribuito ad ogni struttura di primo livello è stabilito come segue:

a) Segreteria generale: 17;

b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 12;

c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 3;

d) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza: 45;

e) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali: 25;

f) Direzione generale per l'Unione europea: 35;

g) Direzione generale per la promozione del sistema paese: 40;

h) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie: 22;

i) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo: 21;

l) Direzione generale per le risorse e l'innovazione: 41;

m) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni: 30;

n) Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale: 4;

o) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati: 10.

2. Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Roma, li **20 DIC 2019**

IL MINISTRO

